



Revisione Legale

Principio di revisione ISA Italia 560 - Analisi degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Il principio di revisione ISA Italia 560 fornisce le linee guida sulle attività del revisore attinenti agli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio d'esercizio.

In particolare, il documento evidenzia come tra la data di riferimento del bilancio e la data di emissione della relazione di revisione debbano essere svolte le seguenti verifiche:

comprendere le procedure applicate dalla società per garantire l'individuazione degli eventi successivi;

- intervistare la direzione aziendale e, se ritenuto opportuno, i responsabili della governance;

- leggere i libri sociali;

- ottenere l'ultimo bilancio intermedio dopo la data di riferimento del bilancio ed analizzarlo;

- verificare che gli eventi successivi individuati che comportano rettifiche ai numeri o all'informativa siano appropriatamente riflessi in bilancio;

- richiedere specifiche attestazioni scritte alla direzione.

Scambio di informazioni tra Collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale

Ai sensi dell'art. 2409-septies c.c., "il collegio sindacale e i soggetti incaricati dalla revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti".

In riferimento agli enti di interesse pubblico, l'art. 11 del regolamento Ue 537/2014 stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale presenta una relazione aggiuntiva al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione (che si identifica con il Collegio sindacale negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale), che spiega i risultati della revisione legale dei conti effettuata.

Esame di idoneità da revisore

Equipollenza tra esame di idoneità da revisore ed esame di Stato da dottore commercialista - Modalità di svolgimento delle prove integrative

Il Pronto ordini CNDCEC 15.5.2017 n. 88 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento delle prove integrative valide per l'abilitazione all'esercizio della



Circolare Bilancio e Revisione Maggio 2017

revisione legale, alla luce delle disposizioni introdotte dal DM 63/2016 e dell'ordinanza MIUR 8.3.2017 n. 136.

In particolare, a partire dal 2017, coloro che vorranno abilitarsi all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e che vorranno successivamente iscriversi al Registro dei revisori legali potranno:

- sostenere le quattro prove in un'unica sessione, se avranno già svolto i 36 mesi di tirocinio richiesti per la revisione legale; ovvero
- sostenere le tre prove per l'accesso alla professione dopo aver svolto 18 mesi di tirocinio e sostenere la prova aggiuntiva avente ad oggetto le materie della revisione legale in una sessione successiva, dopo aver completato i 36 mesi di praticantato.

Coloro che, invece, hanno superato gli esami di Stato da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile sino alle sessioni 2016 non sono chiamati a sostenere la prova aggiuntiva relativa alla revisione legale.

Resta fermo il possesso, al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, dei seguenti requisiti: svolgimento del tirocinio triennale, onorabilità e titolo di laurea almeno triennale.

Registro Revisori

Passaggio dalla sezione B alla sezione A del Registro - Condizioni

Con il Pronto Ordini n. 67/2017 il CNDCEC precisa che, nelle more dell'attivazione dei programmi di formazione continua, coloro che sono stati trasferiti automaticamente nella sezione B del Registro dei revisori legali possono chiedere il passaggio nella sezione A nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale